



COMUNE DI ZONE
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10456	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 13	

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale.

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20.30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1 Zatti Marco Antonio	Si	
2 Salvalai Andrea	Si	
3 Marchetti Andrea	Si	
4 Bonsi Maddalena	Si	
5 Brignone Enzo	Si	
6 Marchetti Giorgio	Si	
7 Zatti Massimo	Si	
8 Zatti Nicola	Si	
9 Almici Roberto	Si	
10 Pezzotti Dario	Si	
11 Favore Carlo	Si	
TOTALE	11	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Porteri Mariateresa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione C.C. n. 13 del 28.04.2016

OGGETTO: **Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale.**

Introduce il Sindaco, che illustra in modo sintetico, esaustivo il punto in discussione evidenziando l'iter percorso per il posizionamento dell'impianto di videosorveglianza e che culmina nell'approvazione del regolamento in oggetto.

Non si registrano interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 15.10.2015 è stata approvata la proposta progettuale inerente il posizionamento di un sistema di videosorveglianza nel Comune di Zone, articolata in *steps* modulari;
- il Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2/70 è intervenuto in materia di sistemi di videosorveglianza in ambito comunale, con apposita direttiva denominata: "Piattaforma della videosorveglianza integrata", elaborata a seguito dei lavori del Tavolo Tecnico cui hanno partecipato rappresentanti di ANCI, delle due forze di polizia competenza generale, del dipartimento di pubblica sicurezza, tenuto conto anche del provvedimento generale del garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08.04.2010;
- con nota del 26.11.2015, prot. n. 31196, pervenuta il 01.12.2015, prot. n. 2840, la Prefettura di Brescia ha approvato il progetto per la realizzazione del sistema di videosorveglianza;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 75 del 09.12.2015 si è affidata, alla ditta "Elettroplanet s.n.c. di Carnì Gaetano e Pianeti Roland", di Esine, la fornitura e posa di un impianto di videosorveglianza nel Comune di Zone;

considerato che si sono conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza, al fine di consentire di effettuare un monitoraggio costante dei flussi nei punti ritenuti maggiormente strategici del territorio comunale per prevenire fenomeni criminosi e consentire alle forze dell'ordine di risalire, in caso l'azione preventiva non abbia effetto, agli autori delle violazioni;

dato, dunque, atto che:

- il Comune Zone, nell'ambito delle finalità istituzionali, coerentemente con le previsioni del D.Lgs. 267/00 nonché del documento unico di programmazione, si pone quale obiettivo primario il miglioramento della qualità della vita delle persone, che vivono sul territorio, e, quindi, nello specifico:
 - prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini;
 - tutelare gli immobili e le aree di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
 - rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
 - prevenire l'abbandono di rifiuti;
- l'Amministrazione comunale ha inteso pertanto dotare il territorio comunale di appositi impianti di videosorveglianza, così come già avvenuto in varie realtà locali, provvedendo alla loro regolamentazione, così come previsto dal Garante della Privacy, che, nell'ultimo provvedimento in materia emesso in data 10.04.2010, ha sostituito in gran parte quanto stabilito nel precedente documento del 2004, ponendo nuove ed importanti regole quali in sintesi:
 - l'informativa sui nuovi modelli;
 - l'individuazione degli incaricati del trattamento;
 - la durata limitata della conservazione delle immagini;
 - il rispetto dei diritti dell'interessato;
 - il rispetto dei limiti di trattamento ai principi dettati dal garante;
- per dare corso a tale intendimento si rende preliminarmente necessario garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio del Comune di Zone, gestito dal Comune stesso tramite la Polizia Locale – si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla

riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali od altresì dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, mediante l'esercizio delle diverse attività, volte all'innalzamento degli standard di sicurezza in generale ed alla salvaguardia del patrimonio comune.

- i benefici che se ne traggono in modo immediato sono principalmente il fatto di limitare danni creati da atti vandalici e i costi di smaltimento relativi all'abbandono dei rifiuti, fornendo un cospicuo aiuto al servizio di vigilanza svolto dall'unico Agente di polizia dipendente dell'Ente. Inoltre l'impianto svolge un ruolo deterrente in quanto favorisce la riduzione dei fenomeni criminali e permette poi la memorizzazione (con i tempi ed i modi previsti dalla normativa vigente) degli eventi ripresi diventando così un valido strumento di indagine e favorendo l'individuazione ed il riconoscimento a posteriori degli autori di crimini.
- onde addivenire a quanto sopra, risulta necessario predisporre uno strumento giuridico in grado di normare e conseguentemente garantire i principi sopra enunciati, ovvero predisporre un idoneo Regolamento comunale;

visto lo schema di Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio comunale, che si compone di n. 19 articoli, e viene allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, predisposto dal Segretario Comunale, sentiti il Sindaco e l'agente di polizia locale;

dato atto che, come previsto nel Regolamento stesso:

- i dati personali oggetto di trattamento verranno custoditi presso l'ufficio della Polizia Locale, ed ai dati potranno accedere **esclusivamente il titolare e gli incaricati del trattamento dei dati**;
- nello svolgimento dell'attività di videosorveglianza, saranno rispettati i principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità;
- l'attività di videosorveglianza raccoglierà solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei
- principi di pertinenza e non eccedenza.
- per quanto non dettagliatamente disciplinato nel regolamento, si farà rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza;

visti:

- il D.L. 30.06.2003 n. 196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 in data 08.04.2010;

acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e smi;

con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano dagli 11 consiglieri comunali presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza sul territorio comunale, che si compone di n. 19 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione stessa;
3. di precisare che copia del Regolamento verrà inviata per opportuna conoscenza all'Ufficio Territoriale del Governo di Brescia ed al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
4. di puntualizzare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.


Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Presidente, di dare tempestiva esecuzione al presente provvedimento
con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano dagli 11 consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ZONE
Provincia di Brescia
Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)
Tel. 030.9870913 – Fax 030.9880167
E-mail: info@comune.zone.bs.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **13** del **28. 04.2016**

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 – Finalità del regolamento

Art. 4 – Finalità del trattamento

CAPO II

ACCESSO AI DATI

Art. 5 - Soggetti

Art. 6 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Obblighi degli operatori

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 12 – Individuazioni delle zone da videosorvegliare

Sezione II

Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III

Sicurezza nel trattamento dei dati limiti alla utilizzabilità

Art. 14 - Sicurezza dei dati

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

Sezione IV

Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 16 - Comunicazione

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Modifiche regolamentari

Art. 18 - Pubblicità del regolamento

Art. 19 - Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Zone che consentono la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e i dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, il Comune di Zone e, quale suo organo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, il sindaco *pro tempore*;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità del regolamento

Le norme del presente regolamento sono indirizzate a che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone. Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 – Finalità del trattamento

Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità istituzionali:

- a) a prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree ritenute maggiormente a rischio o, comunque, nevralgiche;
- d) al monitoraggio del traffico e all'analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani del traffico o per statistiche sullo stesso;
- e) a contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta;
- f) al monitoraggio di situazioni critiche in caso di calamità, ai fini di protezione civile.

CAPO II ACCESSO AI DATI

Art. 5 - Soggetti

Titolare del trattamento è il Sindaco *pro tempore* del comune. Con proprio atto individua e nomina il Responsabile del trattamento dandone comunicazione motivata alla Giunta qualora la nomina riguardi persona diversa dall'agente di Polizia Locale.

Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco. Lo stesso può delegare ad altri soggetti la responsabilità attribuitagli solo previo assenso scritto del Sindaco.

Il responsabile del trattamento:

- si attiene alle istruzioni impartite dal titolare e impartisce disposizioni agli incaricati vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date.

- custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici di registrazione, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

- nomina gli incaricati del trattamento.

Incaricati del trattamento sono i soggetti che elaborano materialmente i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 6 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile nomina gli incaricati del trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La **gestione dell'impianto** di videosorveglianza è riservata ai dipendenti della Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale. Si potrà prescindere dal possesso di tale qualifica laddove nell'organico non vi siano dipendenti di polizia locale che ne siano in possesso.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Tra gli incaricati possono essere designati, con atto di delega del Responsabile, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è esclusivamente consentito al Responsabile del trattamento e agli incaricati del trattamento.

2. Il sistema è configurato in maniera tale che il responsabile e ogni incaricato accedono al servizio con una propria *password* individuale al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che sarà conservato per la durata di anni uno.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso ai monitor è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale e ai tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Sindaco e dalla Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso ai monitor solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto alla Polizia locale.
4. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati del trattamento di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I *Raccolta e requisiti dei dati personali*

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo massimo di 7 giorni;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati al monitor della polizia locale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento secondo le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui *server*, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art.4.

4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce per gli operatori segreto d'ufficio e la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla

normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Zone si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle zone in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura:

“ Polizia Locale – Comune di Zone - Area videosorvegliata. Immagini custodite presso il Municipio di Zone”.

2. Il Comune di Zone, nella persona del responsabile del trattamento, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 12 – Individuazioni delle zone da videosorvegliare

Compete alla Giunta comunale, anche contestualmente all'approvazione del progetto tecnico, l'individuazione iniziale delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza, mentre il Responsabile del trattamento provvederà a comunicare alla Giunta eventuali postazioni provvisorie o momentanee nonché a fissare gli orari delle registrazioni.

Sezione II

Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni, previa comunicazione all'interessato, in caso di giustificato motivo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti od associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera semplice o raccomandata, telefax o posta elettronica o anche comunicate oralmente purché successivamente confermate per iscritto.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9 presso i locali della Polizia Locale o di cui la polizia locale abbia la disponibilità, dove sono custoditi i dispositivi di registrazione.
2. Per maggior sicurezza verrà privilegiato l'utilizzo di videoregistratori che impediscono la rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
3. Nel caso i supporti di registrazione (*hard disk*) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti.

Sezione IV

Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 16 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Zone a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n.

196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere recepiti.

2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma e al Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica presso Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 18 - Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento è pubblicato nel sito *web* istituzionale in amministrazione trasparente – sottosezione dedicata.

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale.

REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Data 28.06.2016



Il Responsabile del Servizio
(Porteri dott.ssa Mariateresa)

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Data 28.06.2016



Il Responsabile del Servizio
(Porteri dott.ssa Mariateresa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti *impegni* di spesa:

NUMERO	INTERVENTO / CAPITOLO	IMPORTO

Li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Porteri dott.ssa Mariateresa)

Il Sindaco
F.to Marco Antonio Zatti

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Mariateresa Porteri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e articolo 32, comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Municipio di Zone, 29 GIU. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Mariateresa Porteri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Municipio di Zone, 29 GIU. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Mariateresa Porteri

COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, la sottoscritta dott.ssa Mariateresa Porteri, in qualità di Segretario Comunale

attesta la conformità della presente copia,

composta da facciate scritte 17, al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Municipio di Zone, 29 GIU. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Mariateresa Porteri